

Ordinanza sul numero d'identificazione delle imprese (OIDI)

del 26 gennaio 2011

Il Consiglio federale svizzero,

vista la legge federale del 18 giugno 2010¹ sul numero d'identificazione delle imprese (LIDI),

ordina:

Sezione 1: Unità IDI, servizi IDI e notifica dei dati IDI

Art. 1 Precisionazione della definizione di unità IDI

(art. 3 cpv. 1 lett. c n. 3, 5 e 6 LIDI)

¹ Sono unità IDI ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 lettera c numero 3 LIDI soltanto le persone fisiche iscritte presso almeno un servizio IDI.

² Non sono unità IDI ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 lettera c numero 5 LIDI i beneficiari istituzionali di cui all'articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno 2007² sullo Stato ospite.

³ Non sono unità IDI ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 lettera c numero 6 LIDI le persone fisiche che detengono animali e che non rientrano nel campo d'applicazione degli articoli 7 e 18a dell'ordinanza del 27 giugno 1995³ sulle epizootie.

Art. 2 Registrazione dei servizi IDI

Per l'iscrizione nel registro, i servizi IDI si annunciano all'Ufficio federale di statistica (UST).

Art. 3 Notifica dei dati IDI

(art. 9 LIDI)

¹ Per la notifica all'UST delle unità IDI e dei dati IDI sono determinanti i registri dei servizi IDI ai sensi degli articoli 5 capoverso 1 e 9 capoverso 1 LIDI, nell'ordine di priorità seguente:

- a. registro di commercio: registri cantonali di commercio, registro centrale dell'Ufficio federale del registro di commercio;

RS 431.031

¹ RS 431.03

² RS 192.12

³ RS 916.401

- b. registri settoriali: registri cantonali dell'agricoltura, raccolte di dati degli uffici cantonali di veterinaria, raccolte di dati dei chimici o dei laboratori cantonali, registro dell'Ufficio federale dell'agricoltura, registro delle professioni mediche, registri cantonali degli avvocati, albi cantonali dei notai;
- c. registri delle casse di compensazione AVS, registri fiscali cantonali, registro IVA;
- d. altri registri: registro delle imprese e degli stabilimenti dell'UST, raccolte di dati dell'Amministrazione federale delle dogane concernenti le imprese attive in ambito di esportazione o importazione, sistema d'informazione centrale sulla migrazione, registri dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni e degli assicuratori di cui all'articolo 68 della legge federale del 20 marzo 1981⁴ sull'assicurazione contro gli infortuni.

² Gli altri servizi IDI hanno la facoltà di notificare unità IDI. La loro notifica è presa in considerazione unicamente se non sussiste alcuna notifica precedente da parte di un servizio IDI di cui al capoverso 1.

³ L'UST trasmette al servizio IDI determinante i dati notificati da un servizio IDI di priorità inferiore. Ne informa il servizio notificante.

⁴ Le unità IDI non possono annunciarsi direttamente all'UST.

Art. 4 Correttezza dei dati IDI

(art. 9 cpv. 3 e 4 LIDI)

¹ I dati dei registri di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettere a e b sono ripresi tal quali nel registro IDI.

² In caso di divergenze tra dati di servizi IDI di uguale priorità secondo l'articolo 3 capoverso 1 lettere b, c o d, l'UST chiarisce con i servizi IDI interessati quali dati devono essere ripresi nel registro IDI.

³ L'UST verifica se i dati sono completi e non contengono dopponi. In caso di dopponi, l'UST comunica l'IDI esistente ai servizi IDI interessati.

Sezione 2: IDI e complemento IDI

Art. 5 Struttura dell'IDI

(art. 3 cpv. 1 lett. a LIDI)

L'IDI è composto da:

- a. il prefisso «CHE»;
- b. un numero a otto cifre attribuito casualmente;
- c. una cifra di controllo.

⁴ RS 832.20

Art. 6 Attribuzione dell'IDI
(art. 4 cpv. 1 LIDI)

¹ L'UST attribuisce l'IDI senza indugio alle nuove unità IDI.

² L'UST o un servizio IDI da lui designato comunica all'unità IDI per scritto l'IDI che le è stato attribuito, la sua rilevanza e i diritti e obblighi che ne derivano.

Art. 7 Continuità dell'IDI
(art. 4 cpv. 2 LIDI)

¹ Se un'unità IDI cancellata dal registro IDI riprende l'attività economica precedente, la cancellazione del suo IDI è revocata.

² Se l'IDI è già utilizzato per identificare un'altra unità giuridica nel registro di commercio, all'unità IDI è attribuito un nuovo IDI.

³ Se un'impresa individuale cede la propria attività, è costituita una nuova unità IDI a cui è attribuito un nuovo IDI.

Art. 8 Complemento IDI
(art. 3 cpv. 1 lett. b LIDI)

¹ Il complemento IDI per il registro di commercio è:

- a. «HR» in tedesco;
- b. «RC» in francese;
- c. «RC» in italiano.

² Il complemento IDI per il registro IVA è:

- a. «MWST» in tedesco;
- b. «TVA» in francese;
- c. «IVA» in italiano.

³ Il complemento IDI è posposto all'IDI.

⁴ L'iscrizione del complemento IDI nelle raccolte di dati dei servizi IDI è facoltativa.

⁵ Fatte salve eventuali prescrizioni contenute in leggi speciali, l'utilizzazione del complemento IDI da parte delle unità IDI è facoltativa.

Sezione 3: Registro IDI

Art. 9 Caratteristiche addizionali e caratteristiche del sistema
del registro IDI
(art. 6 cpv. 2 lett. b e c LIDI)

¹ Nel registro IDI sono iscritte le seguenti caratteristiche addizionali:

- a. data di nascita, se necessaria per l'identificazione univoca;

- b. attività economica secondo la nomenclatura generale delle attività economiche (NOGA);
 - c. categoria di unità IDI;
 - d. i seguenti numeri d'identificazione:
 - 1. Authorised Economic Operator (AEO),
 - 2. Data Universal Numbering System (numero D-U-N-S),
 - 3. Global Location Number (GLN);
 - e. recapito dell'unità IDI se diverso dall'indirizzo della sede;
 - f. se del caso, indicazione del fatto che, conformemente all'iscrizione nel registro di commercio, l'unità IDI è una succursale;
 - g. status IDI dettagliato;
 - h. motivo della cancellazione dal registro IDI;
 - i. data della prima iscrizione nel registro di commercio;
 - j. data della cancellazione dal registro di commercio;
 - k. accessibilità pubblica dei dati relativi alle caratteristiche di base;
 - l. servizi IDI che hanno notificato dati sull'unità IDI;
 - m. IDI determinante in caso di soppressione di un doppione.
- ² Nel registro IDI sono iscritte le seguenti caratteristiche del sistema:
- a. data dell'iscrizione nel registro IDI;
 - b. IDI e designazione del servizio IDI determinante per la notifica;
 - c. data dell'ultima modifica nel registro IDI;
 - d. servizio IDI che per ultimo ha notificato una modifica dei dati dell'unità IDI;
 - e. data della cancellazione dal registro IDI;
 - f. servizio IDI che ha notificato la cancellazione di un'unità IDI;
 - g. blocco dell'accesso ai dati IDI;
 - h. se del caso, indicazione del fatto che l'unità IDI è un servizio IDI;
 - i. autorizzazione del servizio IDI a notificare nuove unità amministrative e mutazioni di unità amministrative;
 - j. se del caso, indicazione del fatto che il registro del servizio IDI è pubblico.

Art. 10 Gestione e costi

¹ L'UST assicura la gestione del registro IDI.

² L'UST si assume i costi della gestione e dell'ulteriore sviluppo del registro IDI.

³ I servizi IDI si assumono i costi dell'adattamento alle interfacce standard del registro IDI.

Sezione 4: Numero amministrativo

Art. 11 Struttura del numero amministrativo (art. 3 cpv. 1 lett. e LIDI)

¹ Il numero amministrativo è composto da:

- a. il prefisso «ADM»;
- b. un numero a otto cifre attribuito casualmente;
- c. una cifra di controllo.

² La parte numerica del numero amministrativo è attribuita una sola volta. Essa non può collimare con la parte numerica di un IDI già attribuito.

Art. 12 Attribuzione del numero amministrativo (art. 10 cpv. 2 LIDI)

¹ I seguenti servizi IDI possono chiedere all'UST di iscrivere un'unità amministrativa nel registro IDI:

- a. l'Amministrazione federale delle contribuzioni, per la gestione del registro IVA;
- b. le casse di compensazione AVS.

² Altri servizi IDI possono chiedere all'UST di attribuire un numero amministrativo alle unità iscritte nei propri registri qualora questo numero sia necessario per la gestione del registro.

³ I servizi IDI indicano all'UST almeno il nome, la ditta o la designazione, nonché l'indirizzo dell'unità amministrativa.

Art. 13 Conversione di un'unità amministrativa in un'unità IDI (art. 4 cpv. 1 LIDI)

¹ Un'unità amministrativa può essere convertita in un'unità IDI.

² In tal caso è attribuito un IDI formato dal prefisso «CHE» e dalla parte numerica del numero amministrativo.

Art. 14 Caratteristiche delle unità amministrative nel registro IDI (art. 6 cpv. 3 e 10 cpv. 3 LIDI)

Per le unità amministrative, il registro IDI contiene il numero amministrativo e le caratteristiche necessarie per identificarle, al massimo tuttavia le caratteristiche iscritte per le unità IDI.

Art. 15 Trattamento dei dati delle unità amministrative nel registro IDI (art. 10 cpv. 3 LIDI)

L'UST iscrive, modifica o cancella dati delle unità amministrative unicamente su richiesta dei servizi IDI che gestiscono tali unità nei loro registri.

Art. 16 Consultazione dei dati delle unità amministrative nel registro IDI
(art. 10 cpv. 3 LIDI)

¹ I servizi IDI che gestiscono unità amministrative nei loro registri possono chiedere all'UST di permettere ad altri servizi IDI di consultare le caratteristiche di base e addizionali di tali unità amministrative, nella misura in cui prescrizioni contenute in leggi speciali lo consentano.

² L'UST esamina le richieste e rilascia i diritti di consultazione corrispondenti.

Sezione 5: Comunicazione dei dati e protezione dei dati

Art. 17 Diritto d'informazione e di rettifica delle unità IDI e delle unità amministrative

¹ Le unità IDI possono chiedere all'UST informazioni sui propri dati e domandarne la rettifica.

² Le unità IDI possono chiedere la rettifica anche al servizio IDI determinante secondo l'articolo 3 capoverso 1.

³ Le unità IDI iscritte nel registro di commercio devono comunicare la rettifica dei propri dati al registro di commercio cantonale competente.

⁴ Le unità amministrative possono chiedere informazioni sui propri dati e domandarne la rettifica al servizio IDI che gestisce i loro dati nel suo registro.

Art. 18 Diritto di consultazione delle unità IDI

¹ Le unità IDI possono consultare i propri dati IDI nonché le caratteristiche di base delle unità IDI ai sensi dell'articolo 11 capoverso 3 LIDI.

² Esse possono consultare i propri dati IDI mediante un accesso Internet sicuro.

Art. 19 Diritto di consultazione dei servizi IDI

I servizi IDI possono consultare le caratteristiche di base e le caratteristiche addizionali di tutte le unità IDI.

Art. 20 Comunicazione dell'IDI in caso di interrogazioni collettive
(art. 11 cpv. 2 LIDI)

¹ Per un'interrogazione collettiva dell'IDI devono essere presentati all'UST una domanda scritta e almeno il nome, la ditta o la designazione, nonché l'indirizzo delle unità IDI in forma elettronica.

² Le interrogazioni collettive devono rispettare le disposizioni tecniche dell'UST.

³ Le interrogazioni collettive di IDI da parte di privati sono ammesse unicamente se questi ultimi gestiscono già le unità IDI nelle proprie raccolte di dati.

⁴ In caso di interrogazioni collettive di IDI da parte di privati sono comunicati unicamente gli IDI accessibili pubblicamente.

⁵ Per le interrogazioni collettive da parte di privati sono riscossi emolumenti. Questi ultimi sono stabiliti conformemente all'articolo 1 lettera h dell'ordinanza del 25 giugno 2003⁵ sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione.

Art. 21 Protezione dei dati

(art. 13 LIDI)

¹ I dati delle unità IDI e delle unità amministrative possono essere utilizzati solo per lo scopo previsto dalla legge.

² L'UST mette a disposizione interfacce standard per la notifica e la consultazione dei dati.

³ L'UST vigila affinché le disposizioni in materia di protezione dei dati siano rispettate.

⁴ La trasmissione dei dati avviene secondo le disposizioni tecniche e organizzative della Confederazione.

Art. 22 Conservazione dei dati delle unità IDI e amministrative cancellate

(art. 12 LIDI)

¹ I dati delle unità IDI e delle unità amministrative contrassegnate come cancellate possono essere conservati al massimo per 30 anni dalla cancellazione. Durante tale periodo i servizi IDI possono continuare a consultarli.

² L'UST offre all'Archivio federale, per archiviazione, i dati destinati alla distruzione e in seguito li distrugge.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 23 Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

Art. 24 Disposizioni transitorie relative all'introduzione dell'IDI

(art. 17 cpv. 2 LIDI)

¹ I servizi IDI competenti devono introdurre l'IDI entro il 31 dicembre 2013 per i seguenti registri:

- a. registri cantonali di commercio;
- b. Ufficio federale del registro di commercio;
- c. registri cantonali dell'agricoltura;
- d. registro dell'Ufficio federale dell'agricoltura
- e. registro delle professioni mediche;

⁵ RS 431.09

- f. registri cantonali degli avvocati;
- g. registro IVA;
- h. Registro delle imprese e degli stabilimenti dell'UST.

² Gli altri servizi IDI introducono l'IDI entro il 31 dicembre 2015.

³ Fino a conclusione dell'introduzione dell'IDI, i servizi IDI possono continuare a utilizzare le definizioni secondo il diritto previgente.

Art. 25 Disposizione transitoria relativa al servizio di coordinamento
(art. 18 LIDI)

Il servizio di coordinamento cantonale di cui all'articolo 18 LIDI assicura l'informazione, il coordinamento e la pianificazione e informa l'UST sull'avanzamento dell'introduzione.

Art. 26 Disposizioni transitorie relative alla modifica del numero del registro di commercio
(art. 19 LIDI)

¹ L'UST attribuisce l'IDI alle unità giuridiche iscritte in forma elettronica nel registro di commercio in base ai dati iscritti nel Registro delle imprese e degli stabilimenti.

² L'UST notifica l'IDI agli uffici cantonali del registro di commercio competenti, all'Ufficio federale del registro di commercio e al Foglio ufficiale svizzero di commercio.

³ Il Foglio ufficiale svizzero di commercio pubblica esclusivamente in forma elettronica l'IDI delle unità giuridiche attive iscritte nel registro di commercio. Stabilisce la data della pubblicazione d'intesa con gli uffici cantonali del registro di commercio.

Art. 27 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2011.

26 gennaio 2011 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Allegato
(art. 23)

Modifica del diritto vigente

Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:

1. Ordinanza SIMIC del 12 aprile 2006⁶

Art. 13 cpv. 4

⁴ I dati di cui all'articolo 5 capoverso 2 lettera a sono comunicati progressivamente al registro IDI dell'Ufficio federale di statistica sotto forma di record elettronici.

2. Ordinanza del 22 agosto 2007⁷ sui revisori

Art. 19 lett. g

L'iscrizione concernente una persona fisica contiene i dati seguenti:

- g. se del caso ditta o nome secondo iscrizione nel registro di commercio, indirizzo e numero d'identificazione delle imprese attribuito all'impresa di revisione di cui la persona è titolare o contitolare, di cui è dipendente o a cui è legata in forma analoga;

Art. 20 lett. a

L'iscrizione concernente un'impresa di revisione contiene i dati seguenti:

- a. numero d'identificazione delle imprese;

Art. 21 cpv. 3 lett. b

³ La comunicazione contiene:

- b. il numero di registrazione personale della persona o il numero d'identificazione delle imprese attribuito all'impresa;

⁶ RS 142.513
⁷ RS 221.302.3

3. Ordinanza del 17 ottobre 2007⁸ sul registro di commercio

Sostituzione di un'espressione

In tutto il testo, le espressioni «numero d'identificazione» e «numero di identificazione» sono sostituite con l'espressione «numero d'identificazione delle imprese».

Art. 9 cpv. 1

¹ Le iscrizioni nel registro giornaliero sono riportate nel registro principale dopo l'approvazione da parte dell'UFRC. Sono riportate al più tardi il giorno della pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.

Art. 39 cpv. 2 e 4

² Se il titolare di una ditta individuale è deceduto, uno degli eredi deve notificare, per l'iscrizione, la cancellazione.

⁴ Se nei casi di cui ai capoversi 1 e 2 l'attività aziendale prosegue e sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 36 capoverso 1, il nuovo titolare è obbligato a notificare l'impresa. A quest'ultima è assegnato un nuovo numero di identificazione delle imprese.

Art. 116 cpv. 1

¹ Se l'ente giuridico non ne dispone ancora, il numero d'identificazione delle imprese gli è assegnato al più tardi al momento dell'iscrizione nel registro giornaliero.

Art. 149 cpv. 2 lett. d

² L'iscrizione contiene:

- d. il numero d'identificazione delle imprese attribuito alla procura non commerciale.

Art. 150 cpv. 3 lett. e

³ L'iscrizione contiene:

- e. il numero d'identificazione delle imprese attribuito all'indivisione.

⁸ RS 221.411

4. Ordinanza del 25 giugno 2003⁹ sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione

Art. 1, frase introduttiva e lett. h

La presente ordinanza disciplina gli emolumenti e le indennità dell'Ufficio federale di statistica e delle altre unità amministrative della Confederazione secondo l'articolo 2 capoverso 1 LStat (unità amministrative) per le prestazioni seguenti di servizi statistici e amministrativi:

- h. informazioni relative a interrogazioni collettive dell'IDI ai sensi dell'articolo 11 capoverso 2 della legge federale del 18 giugno 2010¹⁰ sul numero d'identificazione delle imprese.

5. Ordinanza del 30 giugno 1993¹¹ sul Registro delle imprese e degli stabilimenti

Art. 3 cpv. 2 lett. q

² Il RIS contiene i dati seguenti:

- q. il numero d'identificazione delle imprese (IDI).

Art. 4 lett. o

I dati registrati nel RIS provengono dalle seguenti fonti:

- o. registro IDI dell'UST.

Art. 11 cpv. 2 lett. abis

² I seguenti servizi sono collegati al sistema ad altri scopi:

- a^{bis}. l'UST per la gestione del registro IDI;

Allegato

L'allegato è modificato secondo la versione qui annessa.

⁹ RS 431.09

¹⁰ RS 431.03

¹¹ RS 431.903

6. Ordinanza del 15 ottobre 2008¹² sul registro LPMed

Art. 5 lett. d

L'UFSP iscrive nel registro delle professioni mediche:

- d. il numero d'identificazione delle imprese.

Art. 19 cpv. 1

¹ L'UFSP comunica all'Ufficio federale di statistica, mediante l'interfaccia standard, i dati accessibili al pubblico, nonché la data di nascita delle persone appartenenti alle professioni mediche, contenuti nel registro delle professioni mediche.

Allegato 1

L'allegato 1 è sostituito dalla versione qui annessa.

7. Ordinanza COLSTA del 1° novembre 2006¹³

Art. 6a Notifica di dati all'Ufficio federale di statistica

Il sistema d'informazione può notificare all'Ufficio federale di statistica nuove imprese e mutazioni per il registro IDI.

8. Ordinanza del 31 ottobre 1947¹⁴ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Art. 140 cpv. 1 lett. b

¹ La registrazione comprende:

- b. il numero d'identificazione delle imprese, il numero amministrativo o il numero di conteggio della persona tenuta a pagare i contributi che ha regolato il conto dei contributi con la cassa di compensazione o il numero d'assicurato del coniuge il cui reddito è stato ripartito;

Art. 144 Controllo dei conti e dei pagamenti

La cassa di compensazione comunica a ogni persona tenuta a pagare i contributi e a regolare i conti con essa il relativo numero d'identificazione delle imprese o numero amministrativo, oppure le attribuisce un numero di conteggio. La cassa di compensazione tiene un registro di queste persone.

¹² RS 811.117.3

¹³ RS 823.114

¹⁴ RS 831.101

Allegato relativo alla modifica dell'ordinanza sul Registro delle imprese e degli stabilimenti
(all. n. 5)

Allegato
(art. 5, 9, 10)

Contenuto e accesso al RIS

Abbreviazioni e spiegazioni

...

11 Registro IDI

...

*Allegato relativo alle modifiche dell'ordinanza sul registro LPMed
(all. n. 6)*

*Allegato I
(art. 8)*

Diritti e obblighi

Legenda:

A	Iscrizioni, modifiche, lettura
B	Richiesta di modifica
C	Lettura
Vuoto	Nessun accesso
X	Contenuto obbligatorio
Y	Contenuto facoltativo
M	Notifica da parte del registro delle professioni mediche

Fornitori di dati e utenti:

MEBEKO	Commissione delle professioni mediche
UFSP	Ufficio federale della sanità pubblica
FMH	Federazione dei medici svizzeri
pharmaSuisse	Società svizzera dei farmacisti
SSO	Società svizzera di odontologia e stomatologia
ASC	Associazione svizzera dei chiropratici
SVS	Società dei veterinari svizzeri
Cantoni	Autorità cantionali / tutti gli uffici cantionali competenti per il rilascio di autorizzazioni all'esercizio della professione
Persone appartenenti alle professioni mediche	Tutte le persone iscritte nel registro delle professioni mediche
Assicuratori	Assicuratori malattia
Istituto Pubblico	Istituto svizzero per gli agenti terapeutici
UST	Popolazione in Svizzera e all'estero
	Ufficio federale di statistica (Registro IDI)

Formitore di dati responsabile Campi di dati del registro delle professioni mediche	Con- tenuto	MEBEKO	UFSP	FMH	phar- ma Suisse	SSO	ASC	SVS	Can- toni	Persone apparte- nenti alle professioni mediche	Assi- cura- tori	Istituto	Pubbli- co	UST
Nome/i, cognome, cognome/i precedente/i	X	A ¹⁵	A ¹⁶	B	B	B	B	B	B	B	B	B	C	C/M
Data di nascita	X	A	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B		C/M
Sesso	X		A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	C	
Lingua di corrispondenza	X	A	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B		C/M
Luogo o luoghi di attinenza e cittadinanza/e	X	A	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	C	
Numero di assicurato AVS	X	A	A						B	B				
Genere di diploma (federale, riconosciuto, equivalente o altro)	X	A	A	C	C	C	C	C	B	B	C	C		
Diploma federale, data d'emissione, luogo e Paese di rilascio del diploma	X	A	A	C	C	C	C	C	B	B	B	B	C	
Diplomi esteri riconosciuti con data d'emissione, luogo e Paese di rilascio del diploma, nonché data di riconoscimento da parte della Svizzera	X	A	A	C	C	C	C	C	B	B	B	B	C	
Per i diplomi di cui all'art. 36 cpv. 3 LPMed, attestati di equivalenza con data d'emissione, luogo e Paese di rilascio del diploma, nonché data dell'attestato di equivalenza rilasciato dalla Svizzera	X	A	A	C	C	C	C	C	B	B	B	B	C	

15 La MEBEKO registra i dati personali delle nuove persone appartenenti alle professioni mediche.

16 L'UFSP registra i dati personali delle persone appartenenti alle professioni mediche già operative il cui diploma è stato rilasciato prima del 1984.

Fornitore di dati responsabile	Con-	MEBEKO	UFSP	FMH	phar-	SSO	ASC	SVS	Can-	Persone	Assi-	Istituto	Pubbli-	UST
Campi di dati del registro delle professioni mediche	tenuto				ma				toni	appartec-	cura-		co	
					Suisse					menti alle	tori			
										professioni				
										mediche				
Generi di titolo di perfezionamento (titolo federale, riconosciuto, equivalente o altro)	X	A	A	A ¹⁷	C	A ¹⁸	A ¹⁹	C	B	B	C	C		
Titoli di perfezionamento esteri riconosciuti secondo l'art. 21 cpv. 1 LPMed con data d'emissione, luogo e Paese di rilascio del titolo di perfezionamento, nonché data del riconoscimento da parte della Svizzera	X	A	A	C	C	C	C	C	B	B	B	B	C	
Per i titoli di perfezionamento di cui all'art. 36 cpv. 3 LPMed, attestato di equivalenza con data d'emissione, luogo e Paese di rilascio del titolo, nonché data dell'attestato di equivalenza rilasciato dalla Svizzera	X	A	A	C	C	C	C	C	B	B	B	B	C	
Numero di identificazione univoco delle persone appartenenti alle professioni mediche (GLN)	X	A	A	C	C	C	C	C	B	B	B	B	C	C/M
Esistenza di dati degni di particolare protezione secondo l'art. 7 cpv. 3 (si/no)	X	C	A						B	C ²⁰				
Menzione «cancellato» e data della menzione	X	C	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B		
Data del decesso	X	C	A	B	B	B	B	B	B		B	B		

17 La FMH, responsabile del perfezionamento nel settore della medicina umana, registra i titoli federali di perfezionamento.
 18 La SSO, responsabile del perfezionamento nel settore odontoiatrico, registra i titoli federali di perfezionamento.
 19 La ASC, responsabile del perfezionamento nel settore della chiropratica, registra i titoli federali di perfezionamento.
 20 Consultabile soltanto in relazione ai propri dati.

Fornitore di dati responsabile Campi di dati del registro delle professioni mediche	Con- tenuto	MEBEKO	UFSP	FMH	phar- ma Suisse	SSO	ASC	SVS	Can- toni	Persone apparte- nenti alle professioni mediche	Assi- cura- tori	Istituto	Pubbli- co	UST
Titoli federali di perfezionamento, data, luogo e Paese di rilascio	X	C	B	A	C	A	A	C	B	B	B	C	C	
Certificati di formazione complementare di diritto privato secondo l'allegato 2, data di rilascio	X	C	B	A	C	C	C	C	B	B	B	C	C	
Titoli o certificati di perfezionamento di diritto privato secondo l'ordinamento del perfezionamento professionale, data di rilascio	Y	C	B	A	A	A	A	A	B	B	B	C	C	
Certificati di formazione approfondita di diritto privato secondo l'ordinamento del perfezionamento professionale, data di rilascio	Y	C	B	A	A	A	A	A	B	B	B	C	C	
Certificati di formazione complementare di diritto privato secondo l'ordinamento del perfezionamento professionale, data di rilascio	Y	C	B	A	A	A	C	A	B	B	B	C	C	
Certificati di attitudine tecnica secondo l'ordinamento del perfezionamento professionale, data di rilascio	Y	C	B	A	A	C	C	A	B	B	B	C	C	
Cantone che ha rilasciato l'autorizzazione	X	C	B	B	B	B	B	B	A	B	B	B	C	

Fornitore di dati responsabile Campi di dati del registro delle professioni mediche	Contenuto	MEBEKO	UFSP	FMH	pharma Suisse	SSO	ASC	SVS	Cantoni	Persone appartenenti alle professioni mediche	Assicuratori	Istituto	Pubblico	UST
Base legale e forma di esercizio della professione (LPMed, a titolo indipendente; diritto cantonale, a titolo dipendente con responsabilità professionale; diritto cantonale, a titolo dipendente e sotto vigilanza)	X/Y ²¹	C	B	C	C	C	C	C	A	B	C	C		
Stato dell'autorizzazione all'esercizio della professione (non soggetto ad autorizzazione, autorizzazione concessa, nessuna autorizzazione, dichiarazione di partenza)	X	C	B	B	B	B	B	B	A	B	B	B	C	
Data dello stato	X	C	B	B	B	B	B	B	A	B	B	B	C	
Data di un'eventuale limitazione temporale dell'autorizzazione all'esercizio della professione	X	C	B	B	B	B	B	B	A	B	B	B		
Data di apertura dello studio medico o dell'azienda	Y	C	B	B	B	B	B	B	A	B	B	B		C/M
Data di chiusura dello studio medico o dell'azienda	Y	C	B	B	B	B	B	B	A	B	B	B		C/M
Annunci di fornitori di prestazioni limitati a 90 giorni secondo l'art. 35 LPMed	X	C	B	B	B	B	B	B	A	B	B	B	C	
Data dell'annuncio	X	C	B	B	B	B	B	B	A	B	B	B	C	

21 L'iscrizione nel registro delle autorizzazioni all'esercizio della professione concesse in virtù della legislazione cantonale e dei dati corrispondenti è facoltativa.

Formitore di dati responsabile Campi di dati del registro delle professioni mediche	Con- tenuto	MEBEKO	UFSP	FMH	phar- ma Suisse	SSO	ASC	SVS	Can- toni	Persone apparte- nenti alle professioni mediche	Assi- cura- tori	Istituto	Pubbli- co	UST
Dato di inizio e fine della prestazione	Y	C	B	B	B	B	B	B	A	B	B	B		
Diritto a fatturare prestazioni a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) (si/no)	X ²²	C	B	B	B	B	B	B	A	B	B	B		
Restrizioni tecniche, temporali o geografiche o oneri con descrizione	X	C	B	B	B	B	B	B	A	B	B	B		
Data di inizio ed eventualmente di fine delle restrizioni o degli oneri	X	C	B	B	B	B	B	B	A	B	B	B		
Diritto di dispensare direttamente (si/no)	X	C	B	B	B	B	B	B	A	B	B	B	C	
Eventuali osservazioni concernenti il diritto di dispensare direttamente	X	C	B	B	B	B	B	B	A	B	B	B	C	
Portata dell'autorizzazione di utilizzare stupefacenti a titolo professionale	X	C	B	B	B	B	B	B	A	B	B	B		
Eventuali osservazioni concernenti l'utilizzazione di stupefacenti a titolo professionale	X	C	B	B	B	B	B	B	A	B	B	B		
Indirizzo dello studio medico o dell'azienda (via, NPA, località)	X	C	B	B	B	B	B	B	A	B	B	B	C	C/M

22. Queste informazioni concernono tutte le persone appartenenti alle professioni mediche ai sensi della LPMed eccetto i veterinari.

Fornitore di dati responsabile Campi di dati del registro delle professioni mediche	Con- tenuto	MEBEKO	UFSP	FMH	phar- ma Suisse	SSO	ASC	SVS	Can- toni	Persone appartene- nti alle professioni mediche	Assi- cua- tori	Istituto	Pubbli- co	UST
Numero di telefono e di fax dello studio medico o dell'azienda	Y	C	B	B	B	B	B	B	A	B	B	B	C	
Indirizzo elettronico	Y	C	B	B	B	B	B	B	A	B	B	B		C/M